Legge regionale 24 dicembre 2015, n. 29

Disposizioni in materia di personale della Regione Calabria.

(BURC n. 91 del 24 dicembre 2015)

(Testo coordinato con le modifiche di cui alla legge regionale 9 febbraio 2016, n. 1)

Art. 1[1]

(*Risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro del personale della Regione*)

1. *La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per i rispettivi ambiti di competenza, provvedono, con apposito regolamento e nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali, alla definizione di criteri e forme di incentivo per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro dei dipendenti di ruolo della Giunta regionale e del Consiglio regionale, garantendo parità di trattamento tra gli stessi, senza determinare oneri aggiuntivi di spesa a carico degli istituti previdenziali per ogni esercizio finanziario e nel rispetto della normativa statale vigente*.

Art. 2

(abrogato)[2]

Art. 3

(Clausola di invarianza della spesa)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale[3].

---

[1] **Articolo sostituito dall' art. 1, comma 1, della l.r. 9 febbraio 2016, n. 1**; **precedentemente così recitava**: "Art. 1 (*Norme in materia di riduzione della spesa di personale)* - 1. Al fine di adempiere all'obbligo di riduzione della spesa di personale, previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volta a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, per gli anni 2016, 2017 e 2018, al personale di ruolo della Giunta e del Consiglio regionale può essere proposta la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro riconoscendo una specifica indennità, senza determinare oneri aggiuntivi di spesa a carico degli istituti previdenziali. 2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per i rispettivi ambiti di competenza, provvedono con apposito regolamento alla definizione di criteri e forme di incentivo per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali, garantendo parità di trattamento tra i dipendenti del Consiglio e quelli della Giunta.".

[2] **Articolo abrogato dall' art. 2, comma 1, della l.r. 9 febbraio 2016, n. 1**; **precedentemente così recitava**: *"Art. 2 (Riduzione della spesa e copertura dei posti)* - 1. I risparmi derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione anticipata sono utilizzati ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. I posti resisi vacanti, singolarmente considerati, non possono essere coperti fino al momento dell'integrale corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1.".

[3] **L' art. 3, comma 1, della l.r. 9 febbraio 2016, n. 1 sopprime il periodo "**nei limiti delle disponibilità, previste dall'UPB U.001.002.001.001 "Spese per il personale regionale"".